

tova), Via Roma Nord n. 161/1, rappresentata dal signor Ugo Benatti ed il ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione dello Stato albanese, nella qualità di socio albanese, costituivano la *joint-venture* di capitale italo-albanese denominata *Pranvera Sh. P.K.*, una società a responsabilità limitata disciplinata dalla legge albanese n. 7638 del 19 novembre 1992, sulle società commerciali, e le quote di conferimento del capitale venivano distribuite al 60 per cento in favore del socio italiano ed al 40 per cento in favore di quello albanese;

la società *Pranvera* era stata creata al fine di porre in essere la coltivazione di terreni agricoli, l'allevamento di bestiame, la lavorazione e produzione di prodotti agricoli ed animali nella zona di Sukth, Rrushkull e Hamallaj, nel distretto di Durazzo, in Albania, nonché l'importazione ed esportazione di tali prodotti;

i soci italiani conferivano 106.000 dollari americani in denaro e 230.000 dollari americani in equipaggiamento tecnico e merce, mentre la parte albanese si impegnavano a:

a) rendere disponibile alla società la terra per la coltivazione mediante l'attribuzione a quest'ultima di un diritto di usufrutto su 600 ettari di terreno per la durata di 90 anni;

b) assicurare alla società la proprietà di un complesso di circa 9 ettari di serre riscaldate, gli uffici centrali della società con terreni circostanti, due magazzini e le officine necessarie per la lavorazione e trasformazione dei prodotti, corrispondente ad un valore globale di 224.000 dollari americani;

pur avendo i soci italiani conferito alla data del febbraio 1994 213.094 dollari americani fra denaro e materiali, il socio albanese non aveva fornito alcuno dei conferimenti previsti, tanto che per superare tale *impasse* in data 24 aprile 1994 il ministero dell'agricoltura ed alimentazione e agenzia per la ristrutturazione e privatizzazione delle aziende statali, in persona

del Ministro, signor Hasan Halili, ufficialmente al fine di superare le difficoltà sorte nei rapporti con i dipendenti della società, proponeva di dare in uso la terra non più alla *joint-venture*, ma agli operai albanesi impiegati nella *Pranvera* stessa. Tale provvedimento, peraltro, creava una situazione di instabilità ancora maggiore, poiché i dipendenti si rifiutavano di lavorare le terre in conformità delle direttive della società;

nel giugno del 1994 il Ministro dell'agricoltura suggeriva la privatizzazione delle quote di capitale statale, relativamente al complesso delle serre, a favore di un'associazione tra gli ex operai ed inoltre veniva deliberata — malgrado l'opposizione dei soci italiani — la rinuncia al diritto di opzione da parte degli stessi, garantito dall'ultimo comma dell'articolo 9 dello statuto, per le quote che il socio albanese avrebbe privatizzato a favore della suddetta associazione. In forza di tale provvedimento — che gli interpellanti giudicano iniquo — il complesso delle serre veniva consegnato dalla polizia di Shjiak alla associazione costituita (*Unitet Rreth*). L'ordine del Ministro veniva impugnato dal rappresentante della *Pranvera*, che presentava ricorso al tribunale di Durazzo per tutelare il possesso di tali immobili e in relazione a tale controversia è tuttora pendente il ricorso per cassazione;

durante l'assemblea dei soci di *Pranvera* del 18 dicembre 1995 (e dunque passati circa due anni dalla costituzione) il rappresentante del socio albanese prendeva atto che i conferimenti promessi non erano ancora stati realizzati e reiterava l'impegno di costituire il contributo del socio statale albanese entro 30 giorni;

nel dicembre del 1996 (trascorso quindi un altro anno) si addiveniva ad un atto d'intesa tra il ministero dell'agricoltura ed il signor Bombarda, quale rappresentante del *partner* italiano, per la soluzione dei problemi e delle pretese del socio italiano in *Pranvera*. Ancora una volta, all'atto di tale intesa il socio albanese si impegnavano a trasferire la titolarità degli

uffici centrali e ad assicurare la proprietà del magazzino nel vigneto di Rrushkull, della stalla situata nella parcella catastale n. 17 a Rrushkull, della superficie di 210.73 ettari di terreno agricolo, di un'ulteriore parcella di 6 ettari di terreno nella zona di Shkozetit concessa in cambio della parcella ormai divisa tra i contadini di Sukth;

intanto i bilanci della società fotografavano l'effettivo risultato delle continue difficoltà con il socio albanese: il 1996 si chiudeva con un bilancio in perdita per un totale di 111.107 dollari americani, il 1997 con perdite per 68.675 dollari americani, il 1998 con una perdita di 112.771 dollari americani, tutte ripianate con versamenti da parte dei soci italiani;

nel marzo del 1999, a seguito dell'emergenza del Kosovo, il signor Bombarda veniva contattato dall'ambasciata italiana a Tirana, dall'ambasciata tedesca e dal ministero dell'agricoltura e alimentazione albanese, per ottenere il suo assenso alla locazione di 150 ettari di terreno nella zona di Sukth, località Amala. Tale assenso non veniva dato, ma, nonostante ciò, i terreni a disposizione della società nella zona venivano dati in uso ad un'organizzazione umanitaria norvegese (*Norwegian people's aid*) per la costruzione di campeggi. Le terre (più di 150 ettari di terreno coltivato) venivano occupate, ghiaiate e cementate, con ingentissimi danni alle coltivazioni in atto e, di fatto, rendendole inutilizzabili per le successive semine;

ma oltre al danno, si aggiunse la beffa; sebbene, infatti, un accordo scritto prevedesse in favore della *Pranvera* il diritto al ripristino delle terre poste a disposizione degli organismi umanitari, la somma di 2.750.000 dollari americani stanziata dall'organizzazione umanitaria per la bonifica dei terreni utilizzati per le tendopoli non veniva utilizzata per tale fine, né la società riusciva ad ottenere alcun indennizzo per l'occupazione delle terre in questione, dopo la loro restituzione;

al contrario, la bonifica della terra veniva affidata alla società albanese *Alb-*

Shpresa Sh. P.K., per l'importo di 380.718 dollari americani. In realtà, tale iniziativa si rivelava ulteriormente dannosa, in quanto in concreto la società si limitava a dare mano libera a contadini ed operai per asportare a loro piacimento porzioni di cemento e materiali lasciati dalle costruzioni della *Norwegian people's aid*;

a questo punto l'attività della società veniva del tutto interrotta ed il signor Bombarda ed il signor Benatti continuavano nei loro sforzi per addivenire ad una soluzione della questione, tentando di ottenere dei risultati per via diplomatica con colloqui e lettere di informazione alle autorità albanesi, nonché chiedendo l'intervento dell'ambasciata italiana a Tirana;

infine, maturata la consapevolezza che nessuna altra via era ormai più percorribile, i signori Bombarda e Benatti decidevano di adire la Corte internazionale di arbitrato per risolvere una situazione ormai divenuta insostenibile attraverso la procedura conclusasi, come si vedrà più oltre, nel dicembre del 2005;

tale situazione pare contrastare la normativa albanese a tutela degli investimenti stranieri del 1992, che, all'articolo 4, prevede: «gli investimenti stranieri non potranno essere espropriati o nazionalizzati direttamente o indirettamente, né sottoposti a misure in alcun modo equivalenti». Stessa tutela, del resto, è assicurata anche dall'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla promozione e protezione degli investimenti firmato a Roma il 12 settembre 1991;

ancora, con il provvedimento del 29 luglio 1994, protocollo n. 1484, il Ministro dell'agricoltura ha disposto la privatizzazione delle quote di capitale statale relative al complesso delle serre, a favore della *Unitet Rreth Sh. P.K.*, in contrasto con la normativa albanese sulle società commerciali n. 7638 del 1992, che prevede la possibilità di privatizzazione di una percentuale del capitale sociale e non la materiale cessione di un bene fisico con trasferimento della sua titolarità;

in conclusione, si vuole sottolineare che di fatto si è reso del tutto impossibile il normale svolgimento dell'attività sociale, omettendo di porre a disposizione beni mobili ed immobili assolutamente indispensabili per il perseguimento dell'oggetto sociale, così violando il contratto sottoscritto e la normativa albanese di cui alle leggi n. 7638 e n. 7584 del 1992;

la concretezza e fondatezza delle argomentazioni che precedono è stata, infine, come già in precedenza accennato, confermata dal definitivo pronunciamento del tribunale arbitrale adito, il quale, con apposito lodo, si è così testualmente espresso:

a) il ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione dello Stato albanese è condannato a pagare alla *Icma srl* in liquidazione ed alla società *Agri.Ben. sas* in qualità di creditori solidali, la somma di dollari statunitensi 1.608.001, con un interesse annuo del 4,61 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 2005 e capitalizzazione annuale degli interessi maturati;

b) la *joint-venture* di capitale italo-albanese denominata *Pranvera Sh. P.K.* è sciolta;

c) il ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione dello Stato albanese è condannato a pagare alla *Icma srl* in liquidazione ed alla società *Agri.Ben. sas* in qualità di creditori solidali, la somma di dollari statunitensi 143.000, con un interesse annuo del 4,61 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 2005 e capitalizzazione annuale degli interessi maturati a titolo di rifusione delle spese legali;

d) il ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione dello Stato albanese è condannato a rifondere alla *Icma srl* in liquidazione ed alla società *Agri.Ben. sas* in qualità di creditori solidali, le spese vive di arbitrato stabilite in complessivi dollari statunitensi 106.000, con un interesse annuo del 4,61 per cento con decorrenza dal 22 dicembre 2005;

come si vede, dunque, la parte albanese è stata condannata in via definitiva e non più impugnabile, non avendo la stessa interposto alcuna forma di gravame a detta pronuncia, a corrispondere alle società italiane una somma complessiva ad oggi quantificabile, compresi gli interessi, ad oltre 2 milioni di dollari, tuttora non pagati, nonostante le società di cui sopra abbiano più che tempestivamente sia adito la corte d'appello di Tirana per ottenere l'attuazione del provvedimento ed ottenere per via gerarchica amministrativa il pagamento, sia essendosi adoperate da mesi per ottenere l'emissione di un mandato di pagamento per l'ulteriore via prevista dall'ordinamento albanese ed ovvero quella della decretazione politica -:

se non ritenga di intervenire urgentemente presso le autorità albanesi al fine di consentire alle due società italiane di vedersi finalmente riconosciuto quanto stabilito in sede giudiziale, al fine di permettere alle predette società, già provate dalla fallimentare esperienza della *joint-venture* albanese, il parziale rientro dei capitali a suo tempo investiti.

(2-00658) « Marcazzan, Volontè ».

(Sezione 9 – Situazione della pianta organica del Tribunale di Torre Annunziata)

I)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:

il consiglio dell'ordine degli avvocati di Torre Annunziata ha annunciato la decisione di astenersi dalle udienze per carenza di personale amministrativo dal 25 giugno al 13 luglio 2007;

particolarmente grave e preoccupante è la situazione delle cancellerie delle sezioni distaccate del tribunale di Torre Annunziata, in quanto le sole otto unità di

personale, previste in organico presso la sezione distaccata di Gragnano e le nove unità presso le sezioni distaccate di Sorrento e Torre del Greco (a seguito della ingiustificata riduzione delle piante organiche) risultano essere del tutto insufficienti a fronteggiare l'eccezionale carico di lavoro devoluto alla cognizione dei tre giudici civili e due penali alla sezione distaccata di Sorrento, nonché dei tre giudici civili e dei due giudici penali delle sezioni distaccate di Gragnano e Torre del Greco;

tale situazione diventerà ancor più ingovernabile, atteso che alcuni cancellieri delle sezioni di Sorrento e di Torre del Greco saranno a breve posti in pensionamento;

la sezione distaccata di Torre del Greco, ad esempio, prevede in pianta organica n. 1 cancelliere c2, n. 4 cancellieri c1, n. 1 cancelliere b3, n. 3 operatori giudiziari b2, n. 1 ausiliario a1, per un totale di dieci unità a fronte di un contenzioso, sia penale che civile, trattato presso la sezione notevole: nei giorni scorsi, come già accaduto più volte per il passato, la cancelleria civile ha letteralmente chiuso in quanto l'unico operatore presente (l'altro era in ferie) in un momento di intensa affluenza all'ufficio di avvocati e pubblico ha avvertito un malore e pertanto si è allontanato dal posto di lavoro per ricevere le cure necessarie;

nella stessa sezione distaccata la figura prevista del cancelliere dirigente c2 è vacante ormai da anni senza che si sia mai sbloccata la situazione, ed un operatore b2 è stato applicato da due anni presso la corte di appello di Napoli senza che sia mai stato sostituito mentre il settore ufficiali giudiziari è quasi sguarto;

anche la struttura che ospita i giudici di pace di Torre del Greco è insufficiente e occorre reperire una sistemazione idonea e decorosa per una sede dove si amministra la giustizia;

nella sezione distaccata di Sorrento i procedimenti civili di cognizione ordinaria pendenti sono passati dai 2.090 del 2001 ai 4.357 del 2006 con una durata media dei processi di ben 7 anni;

dai dati statistici si evince che, per quanto riguarda il settore penale le sopravvenienze dell'anno 2005 presso il circondario di Torre Annunziata sono state pari circa ad un quinto di quelle del tribunale di Napoli nel medesimo periodo, a fronte di organici non commisurati al carico di lavoro: essendo previsti in organico presso il tribunale di Torre Annunziata circa un sesto dei dipendenti amministrativi di Napoli, di conseguenza presso gli uffici di Torre Annunziata occorrerebbero altre 34 unità in pianta per rispettare la citata proporzione con il tribunale di Napoli —:

se il ministero intenda procedere ad una immediata revisione della pianta organica del personale di cancelleria ed alla immediata copertura dei relativi posti in aumento, al fine di scongiurare il pericolo della paralisi della funzione giurisdizionale presso il tribunale di Torre Annunziata, impegnato a trattare complessi processi penali contro pericolose organizzazioni camorristiche e delicate cause civili particolarmente rilevanti sotto il profilo economico-sociale a fronte di un organico, anche di magistratura ampiamente sottodimensionato.

(2-00642) « Scotto, Cesario, Pellegrino, Iannuzzi, Boffa, Tranfaglia, Paolo Russo, Tuccillo, Fumagalli, Chiaromonte, Aurisicchio, Marone, Iacomino, Incostante, Sasso, Tessitore, De Angelis, Fadda, Ruggeri, Sanna, Leddi Maiola, Amendola, Bianco, Bordo, Schirru, Napolitano, Gioacchino Alfano, Carfagna, Grillini, Astore, Lomaglio, Raiti, Attili, Longhi, De Cristofaro, Villari ».

(Sezione 10 – Iniziative per il completamento dei lavori per il corridoio tirrenico)**L)**

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri per i beni e le attività culturali, delle infrastrutture e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per sapere – premesso che:

il tema del tracciato autostradale tra Livorno e Civitavecchia, da anni al centro delle attenzioni e delle aspettative dei cittadini, delle amministrazioni locali e delle forze produttive e imprenditoriali, riveste un ruolo strategico per un equilibrato sviluppo territoriale e per le potenzialità del sistema delle portualità interessate, nonché per il decongestionamento della dorsale appenninica;

la società *Sat*, concessionaria della realizzazione e gestione della cosiddetta « tirrenica », ha presentato un piano che prevede l'apertura dei cantieri nel 2010 e la conclusione dei lavori nel 2013;

il progetto risulta essere a costo zero per lo Stato, condizione quest'ultima che sembra giustificare la circostanza per cui l'opera rientri tra le priorità all'esame del Cipe, in quanto interamente finanziato attraverso il meccanismo tariffario e la proroga della scadenza della concessione, ovvero tramite operazioni di *project financing*;

da notizie apparse sugli organi di informazione, secondo il direttore generale del dipartimento salvaguardia ambientale del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il tracciato delineato necessiterebbe di una nuova pubblicazione ed una nuova valutazione di compatibilità ambientale, a causa di riferite carenze documentali e progettuali e della mancanza di un chiaro quadro programmatico per quanto riguarda la tratta laziale, che risulta oltretutto quella che presenta problemi minori dal punto di vista della compatibilità ambientale;

per il 4 luglio 2007 era stata prevista la firma a chiusura degli accordi per il completamento del suddetto corridoio tirrenico attraverso la realizzazione del tratto autostradale Livorno-Civitavecchia;

tale firma avrebbe avviato il cosiddetto *project financing* necessario per stabilire la base economico-finanziaria dei lavori;

lo stesso ministero delle infrastrutture ha più volte ricordato la propria posizione favorevole all'avvio dei lavori, accogliendo le istanze del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e di quello delle politiche agricole, alimentari e forestali;

proprio in data 4 luglio 2007, si apprende dal quotidiano *Il Tirreno*, che, per intervento del Ministro Francesco Rutelli è stata ulteriormente rinviata la firma per gli accordi succitati relativi al completamento dei lavori per il corridoio tirrenico –:

se i Ministri interpellati possano chiarire la propria posizione in merito a tale notizia;

quali siano le azioni che abbiano intenzione di intraprendere per dissipare ogni dubbio sulla fattibilità e il concreto avvio dei lavori.

(2-00651) « Evangelisti, Velo, Barbi, Mariani, Lovelli, Meta, Pedrini, Ventura, Cordoni, Ceccuzzi, Franci, Filippeschi, Giacomelli ».

(Sezione 11 – Schema di regolamento recante modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatori universitari)**M)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:

l'articolo 1, comma 647, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanzia-

ria per il 2007), dispone che: « in attesa della riforma dello stato giuridico dei ricercatori universitari, il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro il 31 marzo 2007, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la CRUI, disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore, banditi dalle università successivamente alla data di emanazione del predetto decreto ministeriale, con particolare riguardo alle modalità procedurali ed ai criteri di valutazione dei titoli didattici e dell'attività di ricerca, garantendo celebrità, trasparenza e allineamento agli *standard* internazionali »;

la disposizione di legge sopra richiamata costituisce un grave precedente, dal momento che, mai prima d'ora, la materia relativa alle procedure concorsuali per l'accesso alla carriera universitaria è stata normata a livello di fonte del diritto di rango secondario;

il ricorso allo strumento dell'atto amministrativo, rappresentato dal decreto ministeriale di attuazione del comma 647 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, oltre a destare gravi perplessità sul piano giuridico-costituzionale, esautora, di fatto, il ruolo del Parlamento, costretto, ancora una volta, a subire il discrezionale esercizio della potestà normativa del Governo;

in un settore così delicato, qual è quello che attiene ai concorsi per ricercatori universitari, l'utilizzo di norme regolamentari, facilmente modificabili in sede governativa (*rectius* ministeriale), non rappresenta la soluzione migliore per affermare il principio della « certezza del diritto », intendendosi per questa il bisogno di mantenere una ragionevole, tendenziale stabilità del quadro normativo complessivo;

l'assemblea della Conferenza dei rettori delle università italiane, riunita il 24

maggio 2007, nell'esprimere il proprio parere sullo schema di regolamento recante modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatori universitari, predisposto dal ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 647, della legge n. 296 del 2006, ha ritenuto che « l'impianto previsto sia caratterizzato da una notevole complessità applicativa e da alcune incongruità, che vanno riconsiderate e corrette, introducendo elementi di maggiore garanzia e funzionalità ed evitando ogni rischio di dubbia legittimità »;

in particolare, la Conferenza dei rettori delle università italiane manifesta le proprie perplessità su alcuni aspetti della normativa riguardante la questione della selezione dei possibili « esperti revisori », sia a regime sia, e soprattutto, in prima applicazione, con riferimento alla composizione delle relative liste e alle modalità di individuazione degli « studiosi » stranieri;

sull'intera materia potrebbe gravare un rilevante contenzioso giurisdizionale, dal momento che non pochi aspetti della normativa che si intende introdurre sembrano confliggere con i più elementari principi di pubblicità e di buon andamento, che sono alla base di ogni efficiente azione amministrativa —:

se il Ministro interpellato non ritenga opportuno ritirare il provvedimento amministrativo di riforma delle procedure concorsuali per l'accesso alla carriera dei ricercatori universitari, consentendo così di riportare, nell'alveo del Parlamento, il relativo dibattito, così da pervenire, in tempi ragionevoli, ad una soluzione condivisa da tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione.

(2-00650) « La Russa, Filipponio Tatarella ».